

detto articolo 17, l'ammontare di un sessennio in più di quelli effettivamente goduti.

“ Pei militari di truppa l'antica tabella fissa sarà sostituita da quella che va unita alla presente legge. ”

A questo articolo la Commissione, d'accordo col Ministero, fa una aggiunta la quale è così concepita:

“ Gli anni di campagna e di guerra continueranno ad esser valutati conforme all'articolo 24 della legge 25 giugno 1850, n° 1049, sulle pensioni militari. ”

L'onorevole Ungaro ha facoltà di parlare.

(*Parecchi deputati chiedono di parlare.*)

Ungaro. Io comprendo, come credo lo comprenderanno tutti quanti sono in questa Camera, quali siano le intenzioni benevoli dell'onorevole ministro della guerra e dei suoi colleghi del Gabinetto. Quelle intenzioni ce le ha ripetute testè l'onorevole presidente del Consiglio; esse non possono che tornare ad onore del Gabinetto istesso, quante volte però siano estese agli ufficiali tutti di cui, col disegno di legge che ci è stato presentato, si voglia veramente avvantaggiare la posizione.

Di questo articolo poi, in cui sono citati vari articoli della legge sulle pensioni, è bene che si mettano i punti sugli i.

Una legge, dopo votata, va, per essere applicata, alla Corte dei conti: ma, molte volte, la Corte dei conti vi trova delle difficoltà, quando non sia bene spiegato nei vari articoli quel che si debbe fare.

Gli articoli 14, 17, 18, 19 e 20 della legge 1864, indicati in questo articolo primo, si esprimono in questi termini:

“ La pensione a cui ha diritto l'impiegato collocato a riposo, sarà liquidata sulla media degli stipendi ad essi retribuiti durante l'ultimo triennio del servizio effettivo. ”

Questo è l'articolo 14.

Art. 17. “ Quando la media non supera lire 2000, la pensione sarà uguale ad un quarantesimo di esso per ciascun anno di servizio. Se la media supera quella somma, la pensione sarà uguale ad un trentesimo sopra le 2000 lire, e ad un sessantesimo sopra ogni rimanente somma. ”

Art. 18. “ Le pensioni non potranno essere inferiori a lire 150, nè eccedere i quattro quinti della media degli stipendi, calcolati a termini dell'articolo precedente. Il massimo della pensione

è fissato a lire 8000 per l'impiegato che abbia 40 anni di servizio. ”

Ora, per il secondo comma del disegno di legge che ci presenta il Ministero, è stabilito che “ per i soli capitani si aggiungerà in ogni caso alla media degli stipendi, quale è stabilita dal predetto articolo 17, l'ammontare d'un sessennio in più di quelli effettivamente goduti. ”

Ora io, perchè si fosse più chiari nel liquidare la pensione a questi ufficiali, proporrei un'aggiunta, e sarebbe questa: “ pei soli capitani si aggiungerà in ogni caso *alla risultanza* della media degli stipendi, quale è stabilita dal predetto articolo 17, *l'ammontare integrale* d'un sessennio in più di quello effettivamente goduto ” perchè mi sembra che si voglia loro concedere da una mano quello, che poi lor si toglie dall'altra.

Poi aggiungerei queste parole: “ *quand'anche* con ciò si venisse a superare i quattro quinti della media degli ultimi tre anni di stipendio, senza poter mai eccedere in ogni caso i nove decimi della media istessa. ”

Io apprezzo altamente la forbita relazione dell'onorevole relatore su questo disegno di legge, ma però gli osservo, come pure osservo all'onorevole ministro, che bisogna essere chiari onde il vantaggio che si vuol dare a questi ufficiali non sia effimero, non sia uno di quei vantaggi che la Corte dei conti possa in certe evenienze confutare, mentre l'intendimento del legislatore è stato che esso venga concesso.

Per conseguenza io spero che l'onorevole relatore e l'onorevole ministro della guerra, vogliano accettare queste due aggiunte, che io mi onoro di trasmettere alla Presidenza.

Accettandole, io sono sicuro che il Governo farà effettivamente un grande vantaggio alla benemerita classe degli ufficiali che saranno collocati a riposo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luciani.

Luciani. Io sono dolentissimo che un'assenza indipendente dalla mia volontà m'impedisce il 19 maggio d'assistere alla seduta della Camera e di parlare in favore degli ordini del giorno.

Come veterano del 1848 io avrei adempiuto con ciò non solamente ad un dovere imprescindibile, quanto ad un sentimento che mi rincresce non aver potuto manifestare.

Dopo la sorte avuta dagli ordini del giorno non mi rimane altro che adattarmi alle dichiarazioni fatte dal Governo, le quali considero come pro-